

Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 22

[1r]*
22

Memoria proposta stamparsi dal senator Gianni per preparare il pubblico all'idea della formazione
delli Stati

[2r]

Annunzio di un cittadino alla patria¹

Se voi siete, o amatissimi concittadini, i più fortunati popoli tra tutte le suddite nazioni, non giungete a questo grado invidiato dalli spettatori altrimenti che per mezzo delle opere benefiche del vostro Sovrano.

Egli più che altri suoi simili, stimolato sempre dalli Suoi sentimenti di umanità e di rettitudine, seppe aspirare alla vera e [2v] virtuosa gloria della beneficenza e rinunciare al vano orgoglio del potere che nella mente deideboli filosofi e nel linguaggio del popolo più volgare egualmente esprime un'idea sola del despota, del tiranno e del sovrano.

Ogni elogio sarebbe minore dei Suoi generosi pensieri e dell'ammirazione che devono risvegliare in chi gli ascolti.

Eccone il prospetto in brevi cenni espressi da quella augusta [3r] lingua che Egli seppe pronunziare.

Riconosce la libertà naturale delli uomini in tutti i Suoi sudditi.

Concepisce l'idea dell'onesta libertà sociale nell'esercizio di tutte le facoltà intellettuali e personali di ogni individuo, determinata dall'astinenza di ogni offesa alli diritti altrui.

Intende che la società vuole un Governo ma che questo non può essere legittimo altro che in quanto [3v] la società medesima lo stabilisca.

Tiene, perciò, che gli uomini debbano essere soggetti alle leggi emanate dalla volontà generale della società in cui vivono e che non possano essere soggetti ad altra autorità che non sia emanata dalle leggi medesime.

Che la facoltà di fare leggi non può risedere in altri che nella volontà generale, onde non obbligano e sono mere violenze quelle che dipendono da qualunque altro volere.

[4r] Che la legislazione per essere giusta deve tendere ad assicurare agli uomini la persona, le ricchezze ed i contratti che formano fra di loro.

Ha espresso con sentimenti degni dell'ammirazione e dell'amore di tutti che il Principe istesso deve essere sottoposto a queste leggi, non solo personalmente ma considerato ma specialmente contemplato come il primo membro della società ed il depositario della vigilanza acciò non vengano trasgredite.

Ha saputo dire che i governi privi [4v] di una legge fondamentale che tolga al Principe ogni tentazione di divenire un despota sono semplici prodotti della forza, dell'artificio e del timore, onde non hanno legittimità né titolo di giustizia naturale per esistere né conservarsi.

Con questi suoi principj ha pure enumerati i vizj che si propagano come per contagio tra i regnanti, il loro ministero e le corti e poi producono sopra alli sudditi la depravazione e l'oppressione quando i [5r] governi sono costituiti sul sistema che uno solo comandi e tutti gli altri obbediscano.

Ha detto che la monarchia non è una proprietà donata in godimento al Principe ma una carica confidata al monarca per l'amministrazione della legge e l'ha conosciuta per la più pesante e la più difficile a conservarsi illesa dalla corruttela.

* Cc. 24 non numerate; bianca 24.

¹ Copia dell'Annunzio in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 3, cc. 41r-54r. Ivi, c. 41r.: «Scrivesi di [bro]^{ne} di S.A.R. sopra alli appunti da Essa dato. Consegnata la copia pulita della medesima minuta a S.A.R. a 6 maggio 1789 e disse leggerla con comodo».

Ad istruzione dei regnanti gli ha avvertiti che nel voto pubblico della nazione [5v] troveranno sempre il consiglio più giusto e scuopriranno in ogni contingenza quelle utili verità che tra i popoli avviliti sotto il dispotismo restano sepolti tra i timori e tra gli inganni.

Che la felicità di chi regna non consiste nell'uso di un potere arbitrario, il quale senza aggiungere pregio alla dignità fornisce soggetto alla depravazione del ministero che ne partecipa e ne abusa troppo spesso a danno del pubblico.

[6r] Che il deposito della forza confidato dalla nazione al Principe non può essere legittimamente usato altro che per difesa dello Stato contro i suoi nemici e per conservare l'ordine della giustizia stabilita dalle leggi che la nazione istessa abbia emanate per consenso risultante dal voto dei più, senza prerogativa di ceti né di individui sopra gli altri.

Che l'istesso si intenda all'amministrazione del Tesoro pubblico comprenden[6v]te le imposizioni e tasse destinate a supplire alli bisogni dello Stato in generale.

Quindi ha insegnato che le contribuzioni non sono legittimamente imposte se non col voto della nazione.

Che non può il principe giusto erogarle né direttamente né indirettamente in altri usi fuori dei veri e più stretti bisogni dello Stato.

Che deve porre sotto gli occhi della nazione il conto del percepito e dello speso per i bisogni suddetti [7r] e con questa specie di rendimento di conto conquistare la fiducia e la soddisfazione dei popoli acciò non possano più temere la dilapidazione o la mala erogazione delle pecunie pubbliche.

Che i bisogni di servizio pubblico nello Stato devono prima essere conosciuti e dotati di assegnamenti dalla nazione e poi consegnati all'amministrazione del Principe.

Procedendo poi con mira all'amministrazione della giustizia comunemente chia[7v]mata civile e destinata a conoscere delli interessi di ricchezza privata e dei contratti, ha veduta la necessità di avere tribunali e giudici che, senza altra dipendenza o riguardo, possano conoscere di ogni controversia ma rigorosamente a termini della legge e senza minima facoltà di interporre arbitrio, ed ha sentita insieme l'assurdità di fare intervenire la grazia del Principe nelle discussioni e litigj tra [8r] i privati, ed ha insegnato che tali grazie favorevoli ad una parte risultano ingiuriose per l'altra onde ha concluso che deve la legge provvedere acciò i litiganti non trovino in giudizio ostacoli nel soddisfare a qualunque prova delle loro ragioni ma che la grazia non può supplire in luogo di prova, in luogo di tempo o di fatti e non può né estendere né restringere l'operazione della legge senza divenire un atto di ingiu[8v]stizia.

E prendendo di mira la sicurezza personale ha insegnato che la legislazione non deve ammettere arbitrio veruno nel giudicare dei delitti e molto meno nell'infliggere le puzioni.

Onde ogni individuo deve essere sicuro che non vi sia né autorità né forza che possa molestarlo nella persona prima di essere nella classe delli accusati formalmente o delli rei condannati legittimamente.

Né su questo punto importante [9r] della felicità umana si sono sentite mai escire dalla bocca di un regnante pensieri più degni di ammirazione e di amore. Ma Egli ha pure detto che nelle cause criminali non deve essere la procedura un giuoco di sorpresa tra l'accusato ed il fisco ma una serie di atti diretti allo scuoprimento della verità senza perturbazione di animo né afflizione di corpo dell'accusato sino a che sia condannato come [9v] reo.

Che quindi ogni tortura ed ogni specie di sevizie deve essere proscritta.

Che gli accusati devono potere avere chi gli assista nel corso della procedura e gli difenda.

Che i giudizj criminali devono trattarsi in pubblico e che insomma un buon codice criminale deve togliere ogni sospetto di oppressione, arbitrio o prepotenza e restituire al fisco quella fiducia che gli abusi del dispotismo gli negano da [10r] per tutto ai giorni nostri.

Ha poi ascoltato la tenerezza del Suo cuore ed ha sentito che la grazia dalle pene costituisce la più bella gemma della corona, e questa è la prerogativa di che vuole che il regnante venga distinto.

Su questi brevi cenni dei Suoi pensieri, che per altro contengono tutto il fondamento di quella felicità che le facoltà umane possono procurare alla società mediante un bene organizzato

governo, [10v] passa a dare nei seguenti appunti un sunto ristretto di una Costituzione fondamentale immaginata per colmo di prosperità al vostro paese, alle vostre famiglie ed alli fortunati vostri discendenti, che dovranno benedire l'autore di un atto senza esempio e degno di gloria immortale.

Lo Stato intiero sarà rappresentato dal corpo dei sudditi per mezzo dei deputati e dal consenso del Principe.

Il potere legislativo risiederà nel corpo intiero dello [11r] Stato espresso dal voto concorde del Principe e del corpo dei sudditi.

Il potere esecutivo risiederà nei tribunali di giustizia, nei dipartimenti di amministrazione economica e nel comando delli corpi militari ma i giudici, gli altri agenti delli tribunali di giustizia ed i loro esecutori, i direttori ed amministratori di azienda economica e loro subalterni impiegati e così tutti i superiori comandanti e loro uffiziali [11v] subalterni dei corpi militari prometteranno di non agire né direttamente né indirettamente contro alla Costituzione e dichiareranno di riconoscere le facoltà di cui vengono investiti dal corpo intero dello Stato cui intendano di dovere obbedire con l'osservanza della Costituzione.

La suprema vigilanza e l'autorità sopra a tutti i corpi o individui investiti di qualunque facoltà esecutiva apparterrà al Principe senza potere operare opposizione o variazione alla legislazione ma con tutte le [12r] facoltà e mezzi sufficienti a correggere o punire chi mancasse alli doveri di impiego o rendesse cattivo servizio.

La rappresentanza del corpo intiero de' sudditi prenderà origine dalla libera elezione di deputati di ciascuna comunità conclusa dal voto dei loro consigli generali.

Il corpo di questi deputati comunitativi costituirà una adunanza provinciale ed eleggerà deputati di ciascuna provincia per rappresentarle e le provincie [12v] saranno composte di più comunità.

Questi rappresentanti intervorranno a formare l'Assemblea generale, nella quale risiederà il voto pubblico secondo il risultato di una pluralità di voci determinata.

Tanto davanti alli consigli comunitativi come alle adunanze provinciali ed all'Assemblea generale sarà permesso a chiunque suddito maschio che abbia compiuta l'età di anni 25 il fare liberamente qualunque petizione [13r] che dovrà essere generalmente ascoltata e partitata dal corpo rispettivo cui sia stata esposta, il tutto con l'ordine e forma da prescriversi acciò i voti procedano senza confusioni e con soddisfazione alli oggetti cui sono destinati.

Tutti i deputati e Rappresentanti potranno ricevere dal voto dei loro rispettivi costituenti le istruzioni di commissione per votare e per fare petizioni sopra qualunque oggetto di [13v] pubblico interesse, e saranno tenuti a renderne conto.

Indispensabili funzioni dell'Assemblea saranno l'esame dei conti di azienda economica dello Stato, la discussione di tutte le petizioni delle comunità, delle provincie e delli particolari, ed in oltre poi tutte le proposizioni che verranno fatte per parte del Principe.

Per regola fondamentale le deliberazioni dell'Assemblea passeranno sotto l'approvazione del Principe [14r] ma le proposizioni del Principe non si discuteranno nell'Assemblea sino a che Esso abbia dato il Suo voto di assenso o dissenso alle prime.

Saranno fissate in epoche annuali, con termini da principiare e finire, le adunanze e l'Assemblea senza bisogno di veruna autorità né dipendenza per convocarle né per scioglierle, ma in oltre sarà anche fissata una forma per che il corpo dei sudditi possa liberamente adunarsi e deliberare legittimamente [14v] in ogni contingenza straordinaria.

Osservate amatissimi concittadini in questo prospetto solamente abbozzato quanto vasto campo di belle speranze si apre alla prosperità di un Paese costituito sull'onesta libertà civile e con un Governo organizzato sulla concordia del voto del Principe e del corpo di sudditi, lontano da ogni carattere di schiavitù e da ogni invidiosa prerogativa capace di divenire oppressione o prepotenza di alcuno [15r] sopra di altri.

Ma i vostri costumi inveterati e le vostre maniere di vedere e di pensare ehe non vi lascerebbero immaginare un progetto di legge fondamentale idonea a produrre prontamente gli effetti salutari di una nuova vita alla patria ed alli cittadini.

Perciò vedete qui appresso e volgarizzati all'intelligenza di tutti anche i punti principali che potrebbero servire a creare la legge [15v] fondamentale di Costituzione, ed eccogli.

Primo. Non si potrà alienare, cedere o permutare né in tutto né in parte il territorio componente lo Stato e neppure obbligarlo o ipotecarlo in porzione o maniera alcuna.

2°. Non potrà alterarsi o variarsi in modo alcuno l'ordine della successione al Trono da quello attualmente stabilito.

3°. Tutti i successori al Trono dovranno aver promessa solennemente l'osservanza [16r] della Costituzione davanti all'Assemblea prima di potere essere assunti al possesso.

4°. Si dovrà conservare una perfetta e generale neutralità e non potranno farsi nuovi trattati o convenzioni con potenze estere.

5°. Non potranno fabbricarsi fortezze o accrescere le già esistenti.

6°. Così neppure ricevere o far venire truppe forastiere né mandare [16v] fuori dello Stato le truppe nazionali.

7°. E similmente non si potrà variare il piede o il regolamento del militare, tanto di mare che di terra, né moltiplicare la forza militare.

8°. La libera amministrazione e la legislazione comunitativa non potrà essere variata né vulnerati in modo alcuno i regolamenti che l'hanno costituita nella sua attuale indipendenza.

9°. Inalterabili ed invariabili [17r] saranno i privilegi di porto franco egualmente che i regolamenti di sanità e di neutralità rispetto agli porti ed alle spiagge.

10. Non potranno crearsi nuovi feudi, e quelli che venissero a decadere non si potranno rinnovare.

11. Neppure aumentare aggravj o contribuzioni di sorta alcuna, né in contanti né in roba né in opere o servigj, e tanto temporaneamente che perpetuamente, salve le imposizioni di dazio comunitativo che per Costituzione rimane alla libertà della comunità.

12°. Similmente accattare pecunie ad imprestito o formare in qualunque modo e somma debito pubblico o dello Stato o dei territorj o patrimonj che lo compongono.

13°. Anche dei capitali compresi nel patrimonio della Corona non potrà farsi alienazione alcuna né sottoporli a qualunque promessa o ipoteca.

14°. Non potranno darsi in appalto o altra simile [18r] impresa le esazioni delle entrate o contribuzioni allo Stato né istituire nuove private o privilegi esclusive di sorte alcuna, ancorché con manifesto profitto dell'Erario.

Sin qui voi vedete per sommo capi e principali oggetti ciò che non potrebbe farsi senza il voto dell'Assemblea generale rappresentante il corpo dei sudditi e senza il consenso o voto concorde del Principe.

Osservate adesso ciò che generalmente e per sommi capi viene a rimanere sotto l'immediata disposizione del Principe nel Suo carattere di potestà vigilante all'osservanza della Costituzione.

Primo. Il supremo comando delle armi.

2°. L'elezione di tutti li uffiziali militari.

3°. L'elezione delli giudici, tanto per i tribunali civili che criminali, e di tutti gli altri ministri e inservienti alli tribunali medesimi, come [19r] pure per i dipartimenti ed uffizj di amministrazione economica dello Stato, salvi tutti gli uffizj ed impieghi comunitativi che rimangono sotto la legge di libera amministrazione delle comunità.

4°. L'elezione di tutti i ministri di consiglio immediato al Principe e di tutti quelli delle corrispondenti segreterie.

5°. L'elezione di tutti i ministri alle corti estere, [19v] consoli nei porti di mare e simili corrispondenti necessarj all'occhio della politica vigilanza.

6°. La nomina agli arcivescovadi o vescovadi dello Stato, come pure la collazione di tutti i benefizj ecclesiastici detti di padronato regio o spettanti al patrimonio della Corona.

7°. La conservazione e difesa del diritto regio e giurisdizione nelle materie ed affari che possano venire in discussione con le potestà ecclesiasti[20r]che o loro curie per qualunque dipendenza, pretensione o esercizio di giurisdizione.

8°. Parimente la conservazione di tutti i diritti dello Stato contro ogni pretensione di Stati esteri e per ciò anche la direzione e risoluzione delli affari con i ministri delle corti estere e di quelli commessi alli ministri accreditati presso le corti istesse ed alli consoli stabiliti [20v] nei porti di mare.

9°. Il libero esercizio di tutti i diritti, autorità e godimenti annessi o inerenti alla qualità di Capo o Gran Maestro delli ordini milit[ar]i, religiosi o cavaliereschi secondo gli statuti e regole delle fondazioni rispettive.

10°. La facoltà di concedere patenti di nobiltà a' termini della legge vegliante.

11° E generalmente tutte le facoltà di provvedere, regolare o moderare in tutte le materie rilasciate alla prerogativa del Principe, da intendersi sempre a termini di ciò che possa [21r] avere luogo senza lesione della sostanza né della forma di ciò che generalmente o precisamente è destinato a risolversi o governarsi col voto concorde dello Stato intiero.

Avvertenza

Nei giorni presenti del secolo nostro vi farà maraviglia il prospetto di pensieri tanto nuovi tra di voi e vi ecciteranno a mille dubbiezze o difficoltà di una felice riuscita, che [H] tutto farà nascere un ostacolo nelle vostre menti il pensare come mai architettare ordinatamente una forma di atti, modi e regole per [21v] fare agire senza confusione le volontà di tante parti che compongono una macchina di tanti diversi interessi che devono a vicenda prestarsi o sostenersi per generare il risultato del bene generale o comune al corpo intero dello Stato.

Ma rammentatevi che non è dato alla forza di una mente umana il formare con un atto solo il progetto di un'opera grande e complicata e nell'istesso tempo dettarne l'esecuzione.

Non perciò dovete temere che la gioconda prospettiva di una sì bella rivoluzione di cose si risolva in un sogno perché la [22r] difficoltà di eseguirla sia insuperabile e non permetta di sperarne il conseguimento.

Anzi, nulla di più agevole dovete prevedere e ve lo assicura l'anima eccellente del vostro Sovrano, il carattere dolce della vostra nazione, la perspicacia di ingegno comune a tutti i ceti, la pacifica situazione politica del vostro Paese e quella fraternità sociale cui siete ridotti onde né ceti, né gradi, né ranghi di discendenza o privilegi tolgono l'eguaglianza nella competenza e nell'esercizio dei proprj diritti a veruno e verso chiunque.

[22v] Aspettate dunque con animo lieto che quella istessa mente sublime e rara e quell'istesso cuore pieno di amore per voi e vuoto di ambizione intenda la voce del vostro gradimento e saprà provvedere a tutto con sodisfazione eguale.

Finalmente meditate, consultate tra di voi quanto vi presenta questo foglio, non trascurate la più esatta osservazione sopra ad ogni sua minima parte, richiamate l'istorie per compararne i soggetti, voltate lo sguardo e mirate tutti i governi onde vedere se vi sia nato fenomeno po[23r]litico eguale a questo o somigliante, e poi con cuore sincero e franca lingua pronunziate il sentimento che nascerà nell'animo vostro.